

*Sent. n. 2420/17
DIV. I STAT*

11 MAG. 2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari – 1^a Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Concetta POTITO - Giudice
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine

TRA

A, nato a Bari il 24.12.1961 ed ivi residente alla via Manzoni n. 5, elettivamente domiciliato in Bari alla Piazza Garibaldi n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Michela Labriola e Marcella Catalano, che lo rappresentano e difendono per mandato a margine del ricorso introduttivo

-RICORRENTE-

E

nata ad Acireale (CT) il 7.01.1951 e residente in Bari alla via Zuccararo n. 12, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Cardassi n. 26, presso lo studio legale associato Nanna, dell'Avv. Vito Nanna, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 16.04.2015

-RESISTENTE-

NONCHÉ

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari

-INTERVENTORE EX LEGE-

All'udienza del 23.06.2016, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

SENTENZA

N. 2420/2017

Ruolo Generale

N. 1701/2009

Reg. Repertorio

N. / 2017

Reg. Cronologico

N. 1281/2017

Depositata il

18/06/2017

Pubblicata il

11/05/2017

Oggetto: scioglimento del matrimonio civile

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13.02.2009 a, d'ora innanzi anche solo
ricorrente, esponeva che: -egli ricorrente contrasse matrimonio civile in Bari con o; -
dall'unione non nacquero figli; -essi coniugi optarono per il regime della separazione dei beni; -
con ricorso del 2.02.2005, essi coniugi chiesero l'omologazione della convenzione di separazio-
ne consensuale, che venne poi pronunciata con decreto del 15.03.2005; -in data 5.12.2003, egli
ricorrente acquisto con danaro proprio, al prezzo di € n appartamento sito nel centro
storico di Rodi Garganico, intestandolo alla resistente ; -la conferma della circo-
stanza che il predetto acquisto fu il frutto di una donazione indiretta in favore della consorte, de-
rivava dal fatto che la stessa non percepiva un proprio reddito e quindi non sarebbe mai stata in
grado di effettuare l'acquisto di un immobile; -la resistente provvide poi, in parte con un prestito
personale dalla stessa richiesto (le cui rate periodiche vennero però integralmente versate da egli
ricorrente), ed in parte con risorse erogate dal marito, alla ristrutturazione del predetto immo-
bile; -egli ricorrente il 18.11.2005 e il 28.03.2006 si vide recapitare due solleciti di pagamento
da parte del Notaio Volpe che richiese il pagamento di una parcella di € 3.000,00, relativa alle
competenze ed onorari spettanti a detto professionista per la cancellazione di due pignoramenti
immobiliari trascritti sulla proprietà della (), oltre al saldo di una parcella professionale per
il rogito di un contratto di mutuo ipotecario del 28.07.2005, acceso nell'esclusivo interesse della
resistente, in quanto avente ad oggetto il finanziamento utilizzato per la ristrutturazione della
villa di proprietà della stessa, sita in Bari alla strada Zuccararo n. 12; -la sottoscrizione del pre-
detto mutuo da parte del ricorrente era dipesa esclusivamente dal fatto che la Banca Carime su-
bordinava all'erogazione del mutuo all'impegno personale dell' , per essere la
consorte odierna resistente, all'epoca, priva di reddito; talché egli ricorrente dovette versare al
Notaio Dott. Volpe la somma di € 4.100,00, a totale beneficio della resistente; -nelle more,
nell'intervallo temporale tra la separazione e il divorzio, la ristrutturazione dell'immobile sito in
Bari alla via Zuccararo consentiva alla resistente e alla sua figlia maggiorenne di intraprendere
una proficua attività lavorativa a partire dal mese di dicembre del 2005, posto che la resistente
vi allestì un'attività di b&b, che consiste tuttora in una prestigiosa villa con vista sul mare, di
esclusive camere dotate di ogni comfort tra i quali pregiati arredi d'epoca (acquistati negli anni
'90 da egli ricorrente in costanza di matrimonio), bagni privati, climatizzatori, asciugacapelli,
cassette di sicurezza, pavimento in parquet, tv color, ascensore; -la struttura si connotava e si
connota in positivo anche per l'assenza di barriere architettoniche per l'accesso ai disabili, di
piscina con idromassaggio, di parcheggio interno, nonché di ingresso autonomo; -le tariffe di
tale luogo di villeggiatura erano le seguenti: camera singola € 55,00; doppio uso singolo €

65,00, doppia o matrimoniale da € 70,00 ad 80,00; camera suite € 90,00; camera quadrupla € 110,00; camera tripla € 100,00, oltre parcheggio e visite guidate della Puglia; -il buon andamento di tale attività alberghiera era dimostrato soprattutto dal fatto che l'alloggio fosse utilizzato tanto durante i mesi estivi, a motivo della breve distanza dal mare, quanto durante l'intero arco dell'anno per motivi di lavoro, oppure dalla gente di spettacolo, data la vicinanza del Teatro Team, considerato che non vi sono altri alloggi nelle zone limitrofe; -inoltre, in data 10.05.2004, a meno di un anno prima del deposito del ricorso per separazione consensuale, il ricorrente versò a [redacted], fratello della resistente, la somma di € 18.000,00 per l'acquisto della quota parte di 2/12 dell'immobile sito ad Acireale alla frazione Stazzo via Cesare Battisti n. 7/9, bene composto da una casa patronale, non vincolata e quindi demolibile, oltre il cortile e terreno edificatorio, confinante con una delle più accorsate spiagge del catanese, molto vicino alla città di Taormina; -tale immobile era stato donato ai germani C [redacted] con atto trascritto il 27.06.1995 dalla madre [redacted] ria; -in data 18.07.2008, la resistente provvide a rivendere le proprie quote pari alla metà degli stessi immobili siti in Acireale per il prezzo di € 90.000,00, alla sorella [redacted] . -pertanto la resistente, oltre alla casa di sua esclusiva proprietà sita in Bari, ha venduto negli ultimi anni, dopo la separazione, due immobili, uno in Acireale e l'altro in Rodi Garganico, per la complessiva somma di € 250.000,00, sicché era legittimo ritenere che la [redacted] avesse sposato egli ricorrente più per ragioni di carattere economico, che per motivi legati ad emotività ed affettività; -egli ricorrente, trovatosi dopo circa un anno nell'impossibilità di adempiere gli obblighi di mantenimento previsti nella convenzione separativa, si vide costretto a ridurre il versamento; -egli ricorrente sollecitato al pagamento della differenza della somma di mantenimento, portò all'attenzione della consorte, con raccomandata del 19.05.2006, la propria volontà di compensare i debiti maturati dalla stessa resistente nei propri confronti, al fine di estinguere, in tal modo, almeno una parte delle obbligazioni di mantenimento; -era importante osservare il fatto che, anche ai fini di un'estinzione per compensazione, nella convenzione separativa, non fosse stata inserita alcuna definitiva rinuncia e quietanza rispetto a pretese future, sicché i debiti contratti dalla [redacted] e pagati da egli ricorrente, anche successivamente alla separazione coniugale, dovevano essere riconosciuti alla resistente e pagati ad egli ricorrente; -la resistente provvide, però, di tutta risposta alla notifica di un precetto di pagamento, in data 30.08.2007, per la complessiva somma di € 30.735,13, così intraprendendo immediatamente, il 18.10.2007, un'espropriazione forzata presso la facoltà di Giurisprudenza di [redacted] , nella quale egli ricorrente ricopre il ruolo di professore aggregato; sicché dalla retribuzione mensile complessivamente corrisposta venivano detratte mensilmente € 780,00, cioè la metà della retribuzione medesima; -sicché ciò che residuava dello stipendio non bastava neppure per affrontare le spese di alloggio a [redacted] di viaggio; -la resistente, non paga, in data

26.01.2009, tramite il proprio difensore, inviò un fax per recuperare il credito residuo di € 37.000,00, quale differenza tra la trattenuta versata dall'Università di _____ e l'assegno di mantenimento dovuto, così minacciando ulteriori azioni legali, il credito per cui la resistente intendeva procedere era in parte estinto, in quanto compensato ed in parte non esigibile; -la situazione debitoria complessiva di egli ricorrente era andata progressivamente aggravandosi, ed era attualmente relativa a cartelle esattoriale non pagate, per la somma totale di € 160.000,00 (Irpef, Cassa Avvocati e Procuratori, infrazioni stradali, Cassa rifiuti); -quanto alle infrazioni stradali, era opportuno segnalare il fatto che egli ricorrente non avesse mai sostenuto gli esami per la patente di guida, sicché l'autovettura BMW, sebbene intestata ad egli ricorrente, veniva in realtà utilizzata soltanto dalla resistente, che con la medesima auto, aveva commesso, sin dagli inizi della relazione sentimentale, varie violazioni al codice della strada, cumulando multe per € 2.666,93, somma, quest'ultima, che, mai pagata dalla resistente andò ad aggravare ulteriormente la situazione debitoria di egli ricorrente; -il ricorrente, pertanto, non disponeva più di alcuna somma accantonata, versando in una situazione di rarissima difficoltà economica, posto che erano stati affrontati, in favore della moglie, rilevanti esborsi che avevano di gran lunga superato le proprie reali capacità patrimoniali; -non era gradevole, per un libero professionista apprezzato stimato, trovarsi ingabbiato in debiti esattoriali, in scoperti di c/c bancario, e in difficoltà quotidiane di natura economica che provocavano un notevole disagio sociale; -il ricorrente non era riuscito a mettere i soldi da parte per saldare le predette cartelle esattoriali, posto che il carico dell'assegno di mantenimento, l'onere aggiuntivo delle rate di mutuo pagate per l'acquisto dell'abitazione-studio, nonché le difficoltà nella professione, correlate alla crisi economica, penalizzavano fortemente la posizione economica di egli ricorrente che vedeva così crescere vertiginosamente i propri debiti, senza riuscire a farvi fronte; -egli ricorrente, con decorrenza 1.12.2006, iniziò a condurre in locazione un immobile adibito ad uso professionale per il canone mensile di € 1.000,00; -era stato infatti costretto ad utilizzare l'appartamento prima adibito ad uso-studio, per propria abitazione personale, atteso che non voleva, per motivi di opportunità, fruire più dell'ospitalità dei propri genitori, così come si evince dal certificato del 6.02.2007, dal quale risulta la richiesta di cambio di residenza da via _____ alla via _____ n. 5 in Bari; -tuttavia la predetta locazione ebbe termine nel marzo del 2008, posto che egli ricorrente non era più nelle condizioni di sostenere tutte le richiamate spese aggiuntive; -allo stato, egli ricorrente era costretto all'uso promiscuo dell'immobile di via _____ con una sola camera ad uso abitazione ed in assenza di una cucina; -tuttavia, anche le rate per l'acquisto dell'immobile di via _____ n. 5 non erano più onorate dal ricorrente, in quanto di solito prelevate dallo stipendio percepito dall'università che, allo stato, non risultava più sufficiente; -in particolare, andava evidenziato il dato oggettivo del tracollo reddituale subito da egli ricorrente, posto che, se, da un

lato, nel periodo di imposta 2005, anno della separazione, percepì un reddito pari ad € 277.903,00 (imposta netta € 110.888,00), dall'altro, invece, nel 2007, il reddito imponibile fu pari ad € 62.474,00 (imposta netta € 20.284,00), così registrandosi un abbattimento del reddito imponibile di quasi 3/4; -ad ogni buon conto, l'analisi delle stesse dichiarazioni dei redditi del ricorrente stava a testimoniare il notevole decremento nell'attività professionale, in parte dovuto all'attuale crisi economica; -la specializzazione dell'amministrativista infatti risentiva della circostanza in base alla quale gli enti pubblici sempre più spesso usufruiscono degli uffici legali interni ed i privati, visti i costi derivanti dalle spese vive per sostenere un giudizio, rinunciano ad adire il tribunale competente per questioni legate ad appalti, espropri ed attività edilizie in genere; -com'è noto infatti il pubblico impiego è diventato di competenza funzionale del Tribunale ordinario; -il reddito derivante dall'attività di professore universitario era decurtato dalla trattenuta in favore della resistente; -ancora egli ricorrente non era più legale della ASL Ba2; -inoltre il padre di egli ricorrente, aveva provveduto nell'arco dell'anno 2008, ad estinguere la debitoria del figlio presso il Banco di Napoli – Agenzia di C. r – relativamente al c/c () a lui intestato; -alla data del 31.12.2008, il c/c di egli ricorrente acceso presso Unicredit Banco di Roma () presentava un saldo negativo di € 30.423,34; -andava poi evidenziata la circostanza che, a fronte della disastrosa situazione economica di egli ricorrente, la resistente aveva al contrario migliorato di molto la propria posizione patrimoniale, sia per l'apertura di una solida attività di b&b, avviata unicamente con il danaro di egli ricorrente, sia con la vendita di immobili, il cui prezzo iniziale era stato versato sempre da egli ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente l. a, come sopra rappresentato e difeso, concludeva chiedendo che: -fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, iscritto presso il Comune di Bari anno 1999, () 1999; -fosse revocato l'assegno di mantenimento e, per l'effetto, nulla fosse disposto quanto all'assegno divorzile in favore della resistente () -fosse condannata la ridetta resistente al pagamento delle spese, dei diritti, nonché degli onorari del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 26.03.2009, si costituiva in giudizio la resistente () la quale, a sua volta, deduceva che: -ella resistente contrasse matrimonio con il ricorrente dopo che erano trascorsi ben 5 anni di convivenza nella casa di esclusiva proprietà della stessa, sita in via () 2; -al momento di sottoscrizione della convenzione separativa, in data 2.02.2005, il ricorrente dichiarava redditi per € 285.129,00; -negli anni precedenti il ricorrente percepì redditi parimenti alti, comunque di importo sostanzialmente corrispondente a quello relativo all'anno di imposta di cui sopra; -nella convenzione separativa fu convenuto un assegno periodico di mantenimento di € 2.500,00; -le predette circostanze anda-

vano evidenziate al fine di sottolineare l'assoluta incongruità dell'assegno di mantenimento previsto in sede separativa, in applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali e normativi in materia; -la convenzione separativa depositata il 2.02.2005, venne stilata direttamente dal ricorrente, alla presenza della moglie che giaceva a letto a causa delle gravi fratture riportate alla colonna vertebrale, a seguito delle percosse perpetrate in suo danno dal _____, dopo un violento litigio avvenuto l'11.12.2004, in relazione alle quali percosse pendeva un procedimento penale; -peraltro il _____ aveva inteso ammettere la propria responsabilità sottoscrivendo una scrittura privata datata 9.02.2005, in cui veniva determinato il risarcimento del danno da riconoscersi alla moglie in € 15.000,00, con il contestuale impegno a liquidare il medesimo risarcimento con plurime rate mensili di € 417,00 ciascuna "a titolo di indennizzo per i danni da essa lamentati a seguito di un infortunio occorso durante un litigio con la stessa"; -la ridetta somma non era stata però versata integralmente; -in quelle circostanze ella resistente si trovò costretta a firmare l'accordo, così accettando a titolo di mantenimento per sé e per i suoi figli, che comunque aveva a carico, una somma di danaro pari a meno del 5% del reddito dell'epoca del marito, unicamente al fine della preservazione della propria dignità; -andava poi sottolineato che il ricorrente aveva pagato l'assegno dovutole soltanto fino al settembre 2007; -ella resistente in costanza di matrimonio si trovò a rinunciare alla propria attività lavorativa per dedicarsi interamente al marito; -ella resistente aveva sempre infatti sostenuto il marito nella professione, curando i rapporti dello stesso con i clienti, nonché i rapporti personali, sociali e mondani, con l'ulteriore precisazione che i predetti rapporti venivano coltivati presso l'abitazione di proprietà esclusiva di ella resistente; -i rapporti medesimi venivano coltivati con personalità di rilievo della c.d. Bari bene; -ella resistente ebbe un ruolo sicuramente importante nel successo professionale del marito, posto che gli stessi redditi dallo stesso realizzati sino al momento della separazione stavano ad attestare il proprio apporto; -la documentazione in atti comprovava il fatto che la carriera professionale del ricorrente avesse conosciuto una notevole ascesa, per tutto il tempo in cui si era protrato l'apporto prestato da ella resistente; -dopo l'apertura dello studio personale, avvenuta nel 1997, il reddito del ricorrente passò dai 30-40 milioni circa lordi iniziali, ai circa 150 milioni degli anni precedenti, sino ad arrivare ad € 600.000,00, nel 2001, arrestandosi poi attorno a questo trend fino al momento della separazione dalla moglie; -era evidente che il predetto disastro assoluto non poteva essere ricondotto al pagamento dell'assegno di mantenimento, anche perché il _____ non aveva versato più nulla dal settembre del 2007; né peraltro le ragioni del disastro economico potevano individuarsi nel pagamento delle imposte, posto che anche queste ultime non erano state pagate, per sua stessa ammissione, dal ricorrente; -allo stato ella resistente percepiva dal marito unicamente la somma di € 772,00 mensili, direttamente dal terzo pignorato, sino alla concorrenza della somma per cui era stata proposta detta

procedura pari ad € 30.735,13, comprensive di spese di precetto, oltre interessi dall'atto di precetto sino al soddisfo, nonché le spese successive occorrente; -era evidente che il ricorrente doveva considerarsi l'esclusivo responsabile della situazione di disastro in cui egli si era venuto a trovare; -andava poi stigmatizzato il comportamento del professionista che aveva provveduto "in autotutela" a non pagare più l'assegno periodico di mantenimento da lui stesso determinato, nonostante la pacifica consapevolezza della possibilità di ottenere una diminuzione dell'assegno attraverso l'attivazione di un apposito procedimento revisionale; -vero era che il .
aveva artatamente creato le condizioni per fruire dell'obiettivo voluto, attraverso la determinazione di un contesto di minori introiti e di maggiori spese; -la pretesa del ricorrente appariva infondata anche in ragione del fatto che gli Avvocati amministrativisti, alla cui categoria appartiene il , realizzano introiti di molto superiori a quelli dei civilisti; -andava poi evidenziata l'assoluta insussistenza dei presupposti di operatività della compensazione nella vicenda in esame, al fine di ottenere il risultato anelato dal ricorrente di un'estinzione dell'obbligazione periodica di mantenimento in favore della consorte; -ella resistente era da considerarsi senz'altro titolare del diritto alla corresponsione, in proprio favore, di un assegno divorzile; l'attività di b&b era gestita unicamente dalla figlia posto che ella resistente non poteva provvedere ad alcuna organizzazione, stanti le proprie pessime condizioni di salute che la obbligavano a continui ricoveri; -andava poi evidenziata la circostanza che ella resistente aveva quasi 60 anni ed aveva investito nel suo rapporto con il ricorrente ogni risorsa affettiva e progettuale, sicché si ritrovava ad essere mantenuta dai suoi figli in una casa invasa da clienti del b&b; -pertanto era indubitabile il fatto che ella resistente avesse il diritto di vedersi riconosciuto un assegno periodico a titolo di assegno divorzile, anche al fine di scongiurare il rischio di un assoluto deterioramento delle proprie condizioni di vita; -tanto il periodo di convivenza prematrimoniale, quanto quello successivo al matrimonio, erano stati caratterizzati da un costante impegno e da una proficua dedizione profusa da ella resistente in favore del ricorrente, posto che ella resistente, sin dall'inaugurazione nel 1997 dello studio professionale del
aveva puntualmente sostenuto quest'ultimo, provvedendo a tutte le incombenze legate alla professione, che andavano dalla sistemazione materiale dello studio, all'organizzazione di un planning di scadenze e doveri da assolvere, alla cura e relazioni con i clienti, sino ad arrivare persino alla cura dell'immagine estetica stessa dell'Avvocato; -sicché ella resistente pur di provvedere alla cura degli interessi personali professionali del proprio compagno prima e del marito poi, aveva nei fatti rinunciato alla cura di sé, restando a disposizione del 14 ore su 24; -
i coniugi oltretutto erano soliti viaggiare per piacere, ricevere numerose personalità presso la casa familiare, anche al fine di creare quelle relazioni sociali importanti per l'affermazione professionale del o che, proprio grazie al contributo dato da ella resistente, vide accrescere

il proprio reddito sino agli oltre € 300.000,00; -i coniugi avevano sottoscritto il richiamato accordo separativo, al solo fine di scongiurare il c.d. clamore, dovuto proprio alla posizione sociale del [redacted]; -quanto alla posizione reddituale del I [redacted] io andava recisamente contestata la prospettazione dallo stesso fornita, secondo la quale il ricorrente avrebbe realizzato il modesto reddito di € 62.474,00, attesa l'assoluta inverosimiglianza di un tale valore; -ad ogni buon conto ella resistente versava in gravissime difficoltà economiche, a motivo del mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, posto che ella non disponeva di alcun reddito e non svolgeva alcuna attività lavorativa; -né peraltro ella resistente poteva svolgere qualsivoglia attività lavorativa, a motivo dell'ostacolo insormontabile costituito dalle proprie gravi condizioni di salute; -pertanto era stridente il contrasto tra la posizione del ricorrente, stimato professionista con oggettive prospettive di ulteriore crescita professionale, e quella di ella resistente, più grande del ricorrente di circa 10 anni, che era stata liquidata come una volgare approfittatrice, che, in realtà, allo stato, non disponeva di altro se non del sostegno economico e morale dei due figli; - il matrimonio era durato circa 6 anni, ma la convivenza tra i due soggetti era cominciata 5 anni prima; -non v'era dubbio che nel periodo di convivenza antecedente al matrimonio il ricorrente ed ella resistente avevano vissuto con modalità tali da dar vita a quella comunione materiale e spirituale che è propria di ogni famiglia.

Tutto quanto sopra premesso, la resistente [redacted] concludeva chiedendo che: - fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Bari il [redacted] 19 e trascritto presso il Comune di Bari, anno [redacted]; -fosse confermato l'assegno di mantenimento nella misura di e 2.500,00 aggiornato in base agli indici ISTAT come per legge; - fosse conseguentemente disposto, in favore di ella resistente l'assegno divorzile nella medesima misura di € 2.500,00, o nella maggiore misura che sarebbe stata determinata in corso di causa, all'esito degli accertamenti disponendi in ordine alle reali condizioni economiche del ricorrente; -fosse conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di lite.

Con ordinanza riservata del 17.04.2009, pubblicata il 20.04.2009, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, a norma dell'art. 4 della L. n. 898/1970; in particolare venivano apportate delle modifiche alle condizioni economiche della separazione consensuale dei coniugi, nel senso che il trattamento economico periodico posto a carico del [redacted] ed in favore della [redacted] veniva ridotto ad € 1.250,00.

Con memoria integrativa del 22.06.2009, il ricorrente, dopo aver ribadito le ragioni giustificatrici della propria iniziativa giudiziaria, come già esplicitate in sede di atto introduttivo, concludeva nel senso del mancato riconoscimento, in favore della resistente, di un assegno divorzile. Nella medesima sede, il ricorrente proponeva domanda subordinata di riduzione

dell'assegno de quo, in relazione all'eventualità, che l'assegno, non fosse stato eliso, come richiesto in via principale, bensì confermato.

Con memoria integrativa del 26.06.2009, la resistente *[redacted]* si riportava integralmente a quanto dedotto, rilevato, richiesto ed eccepito con la propria comparsa di costituzione e risposta.

Con sentenza parziale n. 150/2011, emessa il 28.12.2010 e pubblicata il 21.01.2011, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti e veniva disposto con separata ordinanza il rinvio ad altra udienza per il prosieguo del procedimento.

La causa istruita mediante documenti, nonché mediante prove orali, all'udienza del 23.06.2016, veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere conseguentemente accolta.

Nulla è dovuto a *[redacted]*, a titolo di assegno divorzile, attesa l'insussistenza, nella vicenda in esame, dei presupposti fattuali e giuridici cui l'art. 5 della L. n. 898/1970, subordina la spettanza del trattamento economico *de quo*, che, com'è noto, differisce per natura e per funzione, dall'assegno di concorso al mantenimento del coniuge separato. L'assegno divorzile per cui è causa, assolve, infatti, una funzione eminentemente assistenziale, atteso che, attraverso la sua erogazione periodica, l'ordinamento intende assicurare un sostegno economico all'ex coniuge che non disponga di mezzi economici propri e che, al contempo, si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli. In buona sostanza, l'assegno divorzile va riconosciuto, ogniqualvolta vi sia, tra gli ex coniugi, una disparità di forza economica, tale da giustificare la persistenza di un sostegno solidaristico per il tempo successivo alla dissoluzione del rapporto di coniugio. Militano plurime considerazioni in fatto ed in diritto, nel senso dell'accertamento negativo del diritto della resistente *[redacted]* alla percezione di un trattamento economico mensile, a titolo di assegno divorzile.

Va innanzitutto posto in risalto il dato oggettivo della breve durata del rapporto matrimoniale, se è vero, come è vero, che la convivenza matrimoniale si è protratta per un arco temporale complessivo inferiore ai 6 anni; del resto, è del tutto irrilevante, ai presenti fini, il tempo, più o meno esteso, dell'eventuale convivenza *more uxorio*, che abbia preceduto la celebrazione delle nozze e, quindi, la formale costituzione del vincolo coniugale. Non sfugga poi la circostanza negativa della mancata nascita di figli all'interno dell'unione matrimoniale, sicché è preclusa a questo Collegio la possibilità di valorizzare, a favore della resistente, l'apporto che la stessa altrimenti avrebbe potuto dare alla conduzione del *menage* familiare, in termini di concorso al mantenimento, all'educazione, nonché all'istruzione della prole.

Ad ogni buon conto, affinché possa dirsi giustificata la statuizione, a carico di un ex coniuge, dell'obbligo di corresponsione, in favore dell'altro ex coniuge, di un assegno periodico, a norma dell'art. 5 L. 898/1970, deve emergere, tra i due soggetti, un divario in termini di posizione economica, in forza del quale, il soggetto economicamente più forte, viene gravato dell'obbligo di assistere quello oggettivamente più debole, che non sia, a sua volta, in grado di procurarsi, autonomamente, le risorse necessarie al proprio mantenimento.

Orbene, con riguardo al caso di specie, una valutazione comparativa delle rispettive posizioni economiche, reca con sé, indefettibilmente, la conseguenza dell'esclusione della debenza, a carico del . . . , di un assegno divorzile in favore della Che, d'altronde, già all'epoca di introduzione del presente giudizio divorzile (instaurato nell'ormai lontanissimo 2009), le condizioni economiche del ricorrente, fossero tali da dover ritenere assolutamente insostenibile l'importo oggettivamente alto, concordato in sede separativa, in € 2.500,00, a titolo di concorso al mantenimento della moglie separata, è reso evidente dal fatto che il Presidente del Tribunale, nell'aprile del 2009, prendendo atto del documentato tracollo reddituale subito dall'obligato, ridusse ad € 1.250,00, l'importo dell'assegno mensile. Degna di considerazione è poi la circostanza che, nonostante la significativa riduzione disposta in sede presidenziale, l'odierna resistente ha insistito, per tutto il corso del giudizio, fino agli scritti conclusionali, nella propria domanda economica di riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile di ammontare pari all'assegno di mantenimento, così come determinato con la convezione di separazione del 2.02.2005. In altre e più semplici parole, la resistente, senza interporre reclamo avverso la richiamata ordinanza presidenziale, ha irragionevolmente reiterato, per tutto il corso del giudizio, la predetta pretesa economica, omettendo di procedere, magari per il tramite della proposizione di un'apposita domanda subordinata, ad un contenimento quantitativo della pretesa medesima.

Gli esiti dell'espletata istruttoria consentono di ritenere che la resistente disponga della percezione di redditi propri da attività di lavoro autonomo, tali da renderla economicamente indipendente, e, quindi, non meritevole del godimento di un trattamento economico periodico, a titolo di assegno divorzile. Le univoche dichiarazioni rilasciate dal teste . . . , qualificatosi fratello della resistente, consentono di ritenere fondato l'assunto fattuale del I . . . secondo il quale, l'attività di B&B, esercitata all'interno dell'attuale dimora della . . . sarebbe soltanto fittiziamente intestata alla di lei figlia, tale . . . , posto che la resistente sarebbe la reale titolare, nonché il reale gestore dell'attività commerciale in parola. Il teste ha, infatti, dichiarato di essersi fermato, nell'estate del 2008, presso il B&B in discorso, e di aver constatato che le stanze erano tutte occupate. Il teste ha confermato la circostanza che la Villa . . . è sostanzialmente adibita ad albergo, e che la stessa villa consta di ben 10 stanze,

tutte adibite agli ospiti; o conferma, ulteriormente, il positivo andamento degli affari dell'attività commerciale in parola, laddove afferma di aver mandato, anch'egli, degli ospiti presso la struttura, provenienti da Como. Decisivo è, poi, ai presenti fini, il passaggio della deposizione testimoniale, nel quale o afferma: *"mi risulta che faccia tutto mia sorella, anche se ha due donne, penso fisse, che svolgono i servizi ed anche un giardiniere. La sig.ra a al telefono e alla ricezione e prenotazione"*. Le dichiarazioni testé richiamate consentono di ritenere che la resistente tragga dall'attività commerciale in parola, nella sua qualità di effettiva titolare dell'impresa, redditi di apprezzabile consistenza, al punto di consentire alla medesima resistente di avere, alle sue dipendenze, due collaboratrici di sesso femminile, deputate ai servizi, verosimilmente assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché un giardiniere per la gestione e la manutenzione dell'impianto verde che arricchisce sensibilmente il valore estetico, nonché la complessiva amenità della struttura. Concorre poi a suffragare ulteriormente l'assunto fattuale del , secondo il quale la figlia della resistente, ricoprirebbe il ruolo, con riferimento alla titolarità ufficiale della struttura ricettiva, di mero "prestanome", la circostanza che la resistente ha tenuto, costantemente, per tutta la durata dell'istruttoria, una condotta pacificamente ostruzionistica, tesa ad impedire l'accertamento della verità, in ordine alla posizione lavorativa della figlia . Significativa al riguardo è la circostanza che l'INPS ha dichiarato, ufficialmente, di aver *"ricevuto dalla Sig.ra formale opposizione al rilascio di certificazione relativa ai propri rapporti di lavoro"*. Deve verosimilmente ritenersi che il predetto rifiuto opposto da , lungi dall'essere stato determinato da apprezzabili esigenze di tutela della propria riservatezza, sia stato al contrario sorretto dalla volontà di concorrere, dall'esterno del giudizio, con la propria genitrice, nella realizzazione del di lei disegno di occultamento della reale situazione economico-reddituale della beneficiaria del trattamento economico periodico per cui è causa. Talché, pur in mancanza di una prova documentale diretta, quale sarebbe stata quella costituita dall'estratto conto previdenziale INPS, ben può il Collegio ritenere provata la circostanza fattuale dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra e le Assicurazioni Generali, che vede la ridetta svolgere il lavoro di ispettore per il nord Italia: un'attività, quindi, certamente incompatibile con la gestione del B&B Villa , pertanto, deve considerarsi gestito, nella realtà, in via esclusiva, dall'odierna resistente.

Alla luce di tutti i rilievi sopra formulati, deve conclusivamente ritenersi che i- a disponga di mezzi economici propri, effettivamente tali da consentirle di provvedere autonomamente al proprio mantenimento; di talché, non sussistono ragioni valide che giustificano il persistente godimento, da parte della ridetta resistente, di un trattamento economico periodico, che, se conservato, assumerebbe, oggettivamente, i connotati di un'ingiusta ed inammissibile

rendita parassitaria. A tanto consegue la revoca, con effetto a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza definitiva, dell'assegno periodico finora riconosciuto a _____ a, nella misura di € 1.250,00 mensili, in forza dell'ordinanza presidenziale, non reclamata, in atti, del 17.04.2009 e pubblicata il 20.04.2009.

Trattasi, in ogni caso, di una decisione che si situa nel solco degli orientamenti ermeneutici espressi in materia dal Giudice di legittimità, il quale, dopo aver ripetutamente sancito il principio di diritto secondo cui *"il coniuge che afferma il proprio diritto all'assegno divorzile ... deve provare ... la propria inadeguatezza, per cause oggettive, a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio"* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/5/2000 n. 5582), assai di recente ha negato il diritto all'assegno alla richiedente che non aveva fornito alcuna prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2015 n. 11870). Ciò è quanto è avvenuto, nel caso di specie, in cui _____ a, resistente/ricorrente in via riconvenzionale, non ha dimostrato di essere nella materiale ed oggettiva impossibilità di conseguire, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto in precedenza, evidentemente preferendo continuare a godere della rendita rappresentata dall'assegno di mantenimento riconosciutole in sede separativa, e solo provvisoriamente confermato, previa sensibile riduzione, in sede divorzile.

La norma che disciplina i presupposti per l'attribuzione del trattamento economico in parola, infatti, seppure si giustifica nella logica assistenziale dell'assegno, tende contemporaneamente, in modo indiretto, a promuovere la piena autonomia economica degli ex coniugi ed a scongiurare il formarsi di anacronistiche rendite di posizione, oltre tutto socialmente inaccettabili.

Con riferimento poi alla vicenda in esame, il rigetto nel merito della domanda della _____ volta al riconoscimento dell'assegno divorzile, risulta essere del tutto coerente con i principi affermati dall'Unione Europea nelle linee guida elaborate in tema di assegno divorzile.

La *Commission on European Family Law*, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In tali Principi è stato ribadito che, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili, gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.

La regola generale, infatti, è che *"dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni"* (p. 2.2), mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che *"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo*

limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "*se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura"*, con la precisazione che "*l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza"* (p. 2.9).

In definitiva, in ossequio ai su richiamati principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale *menage* familiare.

Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.

Alla soccombenza dell'attrice, che ha insistito per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, che vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ed al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 che tiene conto sia della natura dell'impegno professionale che della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi introduttiva, di studio, istruttoria, nonché decisoria).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1701/2009 R.G.A.C. tra _____ a e _____
con l'intervento del P.M., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, ferma restando la sentenza non definitiva, in atti, n. 150/2011, di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a norma del codice civile, così provvede:

- rigetta la domanda di assegno divorzile come proposta da _____ nei confronti di _____
- revoca, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza definitiva, il trattamento economico periodico, finora spettante alla ridetta resistente _____ la misura di € 1.250,00 mensili, in forza dell'ordinanza presidenziale, non reclamata, in atti, del 17.04.2009 e pubblicata il 20.04.2009;

